

COMUNE DI GALLIATE

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI

DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNALI

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 05/02/2004

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 4 – Soggetti accertatori

Articolo 5 - Processo verbale di accertamento

Articolo 6 – Rapporto all’organo competente

Articolo 7 – Organo competente a emettere l’ordinanza - ingiunzione

Articolo 8 – Termini del procedimento per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione

Articolo 9 – Determinazione dell’importo dell’ordinanza - ingiunzione

Articolo 10 – Opposizione all’ordinanza -ingiunzione

Articolo 11 - Destinazione dei proventi

Articolo 12 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

Articolo 13- Risarcimento di eventuali danni

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo che sia diversamente previsto da altra disposizione legislativa.
2. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco.
3. I regolamenti e le ordinanze emanate dal Comune successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno indicare, in modo esplicito, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni.
4. La procedura sanzionatoria in argomento non si applica alle violazioni disciplinari.

Articolo 2 – Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento si usa il termine generico *ordinanze comunali* si deve intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia le ordinanze emesse dai Responsabili di settore.
2. I Responsabili di settore che hanno potere di emissione di ordinanza sono quelli identificati con apposito decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 – Applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Consiglio Comunale entro i limiti edittali di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

come modificato dall'art. 5 della legge 20.05.2003, n. 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna sanzione, superare il decuplo del minimo.
3. E' consentito il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per tutte le violazioni previste dal comma 1).
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore, fatto salvo che il trasgressore sia cittadino di nazionalità extracomunitaria.

Articolo 4 – Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dagli agenti e ufficiali della Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli altri agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o incaricato di pubblico servizio per conto del Comune stesso, all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1) con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento delle violazioni delle norme dei regolamenti o delle disposizioni delle ordinanze comunali possono altresì essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere provvisti di documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 5 – Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere, quali elementi essenziali:
 - L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
 - Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali soggetti obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - La descrizione dettagliata del fatto illecito costituente la violazione;
 - L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - L'avvenuta contestazione all'autore della violazione o, se questa non ha avuto luogo, i motivi del differimento della stessa;
 - Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - L'entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo e i termini e le modalità per il pagamento della stessa in misura ridotta;
 - L'organo competente a ricevere eventuali scritti difensivi e documenti al quale può essere richiesta l'audizione personale;
 - La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti a cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 L. 689/1981) per ognuna di queste deve essere redatto un processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione.
5. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

Articolo 6 – Rapporto all’organo competente

1. Fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, entro il termine stabilito dall’articolo 16 della stessa legge, l’ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il soggetto verbalizzante, invia all’organo competente, individuato nell’art. 7), entro i successivi trenta giorni:
 - a) il rapporto con la prova dell’avvenuta contestazione o notificazione;
 - b) l’originale del processo verbale;per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione.

Articolo 7 – Organo competente a emettere l’ordinanza-ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’organo competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L’organo competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti se ritiene fondato l’accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto
3. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell’ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, al Responsabile di settore competente per materia.
4. Per ragioni di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, in deroga al comma 3) del presente articolo, la competenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione è attribuita al Segretario comunale nei seguenti casi:

- a. per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze di competenza della Polizia Municipale quando il soggetto accertatore è un operatore di P.M.;
- b. per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze di competenza di un settore nel caso in cui il soggetto accertatore sia il Responsabile o un dipendente appartenente al settore stesso;
- c. quando in relazione alla norma violata, non sia possibile individuare tra i Responsabili di settore l'organo competente.

Articolo 8 - Termini del procedimento per l'emissione delle ordinanze.

- 1. Il procedimento per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non deve superare, in via generale, centoventi giorni dalla data di ricevimento del rapporto dell'organo accertatore, fatto salvo che l'interessato abbia fatto istanza di audizione personale.
- 2. Nei casi di richiesta di audizione personale, il procedimento per l'adozione dell'ordinanza si interrompe dalla data di notifica al richiedente dell'invito a presentarsi e rimane, comunque, sospeso fino alla data prevista per l'audizione.
- 3. In caso di assenza non motivata del richiedente alla data stabilita per l'audizione, il procedimento riprende il suo iter e l'organo competente decide sul ricorso senza ulteriori formalità ed emette la propria ordinanza entro il novantesimo giorno successivo.
- 4. Decorso l'anzidetto termine senza che l'ordinanza sia stata adottata, il procedimento si intende archiviato per silenzio –assenso.
- 5. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere notificata nel termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Articolo 9 – Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzione.

- 1. In sede di irrogazione della sanzione l'organo competente, come individuato dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento dispone, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/1981, la

quantificazione della somma di denaro dovuta entro i limiti stabiliti dal Regolamento o dall'ordinanza.

2. Il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
3. Entro il termine previsto per l'obbligo l'interessato, che versa in condizioni economiche disagiate, ha facoltà di inoltrare richiesta formale all'organo che ha emesso l'ordinanza –ingiunzione per ottenere il pagamento rateizzato dell'importo.
4. L'organo competente, previa verifica delle condizioni di disagio, può disporre, con propria determina, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 della legge n. 689/1981.

Articolo 10 - Opposizione all'ordinanza – ingiunzione.

1. Contro l'ordinanza- ingiunzione i soggetti obbligati al pagamento della sanzione hanno facoltà di proporre opposizione avanti al giudice, in sede giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione, senza che sia stata proposta opposizione, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute, secondo il disposto dell'articolo 27 della nominata legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La procedura per la riscossione delle somme dovute è disciplinata dalle relative norme in materia di riscossione dei ruoli.

Articolo 11 - Destinazione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle ordinanze ed alle norme contenute nei regolamenti comunali, se la legge non dispone diversamente, spettano al Comune.
2. Le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie devono essere espressamente indicate sul verbale o sulla ordinanza – ingiunzione.

3.

Articolo 12 – Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata secondo le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

Articolo 13 - Risarcimento di eventuali danni

1. Quando con un'infrazione alle disposizioni di un regolamento o ordinanza comunale il trasgressore abbia recato danni a beni di proprietà comunale, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non costituisce risarcimento del danno stesso. Con apposito provvedimento, previa perizia tecnica dell'ufficio comunale competente si procede alla quantificazione dettagliata del danno subito e alla ingiunzione di pagamento della somma dovuta a carico del responsabile e degli eventuali obbligati.

Articolo 14 -Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, che fanno riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali vigenti, per i quali non è definita una specifica sanzione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma compresa:
 - da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 500,00 (cinquecento) per i regolamenti;
 - da Euro 80,00 (ottanta) a Euro 480,00 (quattrocentottanta) per le ordinanze comunali;
3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo l'entrata in vigore, a seguito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio, salvo diversa esplicita disposizione eslicitata nell'atto.
4. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero il

giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 689/1981.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dall'art. 4 dello Statuto Comunale.